DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 2010

relativa a un progetto di decreto della Grecia sulla presentazione, sui prodotti lattiero-caseari di qualsiasi tipo, di informazioni indicanti il paese d'origine della materia prima (latte) utilizzata per la fabbricazione di tali prodotti e la vendita al consumatore finale e sugli obblighi per i venditori al dettaglio in materia di esposizione dei prodotti lattiero-caseari nei loro punti vendita

[notificata con il numero C(2010) 1195]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/147/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità [1], in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente alla procedura prevista dall'articolo 19, secondo comma, della direttiva 2000/13/CE, in data 1º giugno 2009 le autorità greche hanno comunicato alla Commissione un progetto di decreto relativo alla presentazione, sui prodotti lattiero-caseari di qualsiasi tipo, di informazioni indicanti il paese d'origine della materia prima (latte) utilizzata per la fabbricazione di tali prodotti e la vendita al consumatore finale nonché agli obblighi per i venditori al dettaglio in materia di esposizione dei prodotti lattiero-caseari nei loro punti vendita.

(2) A norma del suo articolo 1, paragrafo 1, il decreto comunicato si applica al latte, al latte al cioccolato, allo yogurt, a tutti i dolci a base di latte, alle creme, al riso-latte e alla panna destinati alla vendita al consumatore finale in imballaggi chiusi.

(3) L'articolo 1, paragrafo 2, del progetto comunicato stabilisce che, qualora i prodotti suddetti siano fabbricati in Grecia, l'imballaggio chiuso debba recare informazioni sull'origine della materia prima (latte) contenuta in tali prodotti. Queste informazioni devono contenere almeno i dati definiti nell'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del progetto di decreto.

(4) A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del progetto comunicato, qualora i prodotti suddetti provengano da paesi dell'Unione europea diversi dalla Grecia o siano importati da paesi terzi, l'imballaggio chiuso deve recare informazioni indicanti perlomeno il paese specifico di fabbricazione di tali prodotti o un'etichetta «Made in EU».

(5) L'articolo 1, paragrafo 6, del progetto comunicato definisce le norme per la presentazione di tali indicazioni: devono essere redatte in lingua greca, a caratteri chiaramente leggibili e indelebili, su almeno un lato dell'imballaggio, in particolare quello considerato il lato frontale, sotto la denominazione commerciale del prodotto.

(6) La direttiva 2000/13/CE armonizza le norme relative all'etichettatura dei prodotti alimentari prevedendo, da un lato, l'armonizzazione di alcune disposizioni nazionali e, dall'altro, stabilendo le modalità applicabili alle disposizioni nazionali non armonizzate. La portata di tale armonizzazione è definita all'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, contenente un elenco di tutte le indicazioni che devono obbligatoriamente figurare nell'etichettatura dei prodotti alimentari conformemente alle disposizioni e fatte salve le deroghe di cui agli articoli da 4 a 17. L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000/13/CE stabilisce inoltre che, per determinati prodotti alimentari, disposizioni dell'Unione o, in mancanza di esse, disposizioni nazionali possono prevedere altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle enumerate all'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva.

(7) L'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/13/CE consente l'adozione di disposizioni nazionali non armonizzate se giustificate da uno dei motivi ivi elencati, fra cui la repressione delle frodi e la tutela della salute pubblica, sempreché queste disposizioni non siano tali da ostacolare l'applicazione delle definizioni e delle norme previste dalla direttiva 2000/13/CE. Pertanto, qualora un progetto di disposizioni nazionali in materia di etichettatura sia oggetto di una proposta in uno Stato membro, occorre verificarne la compatibilità con le suddette prescrizioni nonché con le disposizioni del trattato.

[1] GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

(8) Le autorità greche sostengono che il provvedimento comunicato sia necessario per tutelare i consumatori e fornire loro informazioni complete affinché siano a conoscenza del paese d'origine della materia prima contenuta nei prodotti interessati. Sostengono altresì che il progetto di decreto sia necessario per salvaguardare gli interessi dei produttori greci di latte.

(9) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 2000/13/CE l'indicazione del luogo d'origine o di provenienza è obbligatoria qualora l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare. Tale disposizione introduce un meccanismo appropriato contro il rischio che i consumatori siano tratti in inganno qualora, sulla base di certi elementi, siano indotti a pensare che un determinato prodotto alimentare provenga o abbia origine da un luogo diverso da quello effettivo. Nel caso dei prodotti lattiero-caseari enumerati nell'articolo 1, paragrafo 1, del decreto comunicato, le autorità greche non hanno fornito alcuna giustificazione tale da permettere di concludere che per realizzare uno degli obiettivi di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/13/CE sia necessario introdurre l'obbligo, in linea generale, di indicare il paese d'origine della materia prima (latte) o il paese specifico di fabbricazione o di apporre un'etichetta «Made in EU».

(10) Alla luce di tali osservazioni la Commissione ha espresso un parere negativo a norma dell'articolo 19, terzo comma, della direttiva 2000/13/CE.

(11) Occorre pertanto chiedere alle autorità greche di non adottare le disposizioni corrispondenti del progetto di decreto in questione.

(12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Grecia è tenuta a non adottare l'articolo 1, paragrafi 2, 3 e 6, del progetto di decreto relativo alla presentazione, sui prodotti lattiero-caseari di qualsiasi tipo, di informazioni indicanti il paese d'origine della materia prima (latte) utilizzata per la fabbricazione di tali prodotti e la vendita al consumatore finale nonché agli obblighi per i venditori al dettaglio in materia di presentazione dei prodotti lattiero-caseari nei loro punti vendita.

Articolo 2

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione